

**OGGETTO: PROPOSTA MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO****LA GIUNTA COMUNALE**

Visti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27.09.2004 con la quale è stato approvato il Regolamento Edilizio Comunale e specificatamente l'art. 12 "Composizione della Commissione Edilizia Comunale;
- il parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato n. 492/1999 reso in data 21.05.2003 dove si afferma che nell'attuale ordinamento non è più legittima la presenza del Sindaco ed Assessori in Commissione Edilizia per violazione degli artt. 4, comma 4 e 27, comma 1 del Dlgs 30.03.2001, n. 165 e degli artt. 88 e 107, comma 3, del Dlg. 267/2000;
- la circolare del Ministero dell'Interno n. 1 del 27.04.2005;

Considerato che pertanto la composizione della Commissione Edilizia va conformata alle indicazioni contenute nel suindicato parere del Consiglio di Stato;

Verificata la necessità di procedere conseguentemente alla modifica del Regolamento edilizio comunale;

Tenuto presente il parere espresso dal Dirigente Regionale all'Urbanistica e BB.AA. arch. Vincenzo Fabris che ritiene che la modifica del Regolamento Edilizio per quanto riguarda la composizione della Commissione Edilizia deve essere trattata nei modi e nei termini previsti per qualunque altro regolamento comunale;

Visto il comma 2 dell'art. 74 del vigente statuto comunale "Ambito di applicazione e procedimento di formazione dei regolamenti" che testualmente recita: "L'iniziativa per l'adozione o la modifica dei regolamenti spetta alla Giunta Comunale, a ciascun consigliere comunale, ai cittadini ..... omissis";

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare sul regolamento, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica;

Per le motivazioni suindicate,

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forma di legge;

**DELIBERA**

1. Di approvare, la modifica dei comma 1 e 2 dell'art. 12 del Regolamento Edilizio Comunale già approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27.09.2004, nel seguente testo:
  - "1. La commissione edilizia è formata da sette membri eletti dal consiglio Comunale e da membri di diritto."*
  - "2. Sono sempre membri di diritto il Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale o un tecnico suo delegato con funzioni di Presidente"*
2. di approvare, la modifica del comma 4 dell'art. 13 del Regolamento Edilizio Comunale, nel seguente testo:
  - "1. Per la validità delle adunanze, che avvengono in seduta segreta, è necessaria la presenza del Presidente e di almeno quattro altri membri. Per la Commissione Edilizia integrata è necessaria la presenza di almeno uno dei due membri di cui alla L.R. 63/94."*